



Presidente e Amministratore Delegato

Roma, 05 ottobre 2022

Associazione Gottifredo  
Presidente  
Tarcisio Tarquini  
Via Emanuele Lisi, 6  
03011 - Alatri (FR)  
PEC: [ass.palazzogottifredo@pec.it](mailto:ass.palazzogottifredo@pec.it)

E, p.c. REGIONE LAZIO

Difensore Civico della Regione Lazio  
Dott. Marino Fardelli  
PEC: [difensorecivico@cert.consreglazio.it](mailto:difensorecivico@cert.consreglazio.it)

Direzione Cultura e Lazio Creativo  
Direttore  
Dott.ssa Miriam Cipriani  
PEC: [cultura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:cultura@regione.lazio.legalmail.it)

Oggetto: Avviso pubblico dedicato ai Comuni del Lazio e agli Enti privati, per le iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio - Interventi LAZIOcrea S.p.A. - Annualità 2022

Riscontro Vs. nota pec del 20/07/2022

Egregi,

si riscontra, anche ai sensi della legge n. 241/90, la nota del 20/7/2022, con la quale codesta Associazione, con riferimento all'Avviso in oggetto, ha contestato, in primo luogo, l'ambito soggettivo della procedura, ritenuto ingiustamente discriminatorio nella parte in cui, tra i destinatari dei fondi, ha incluso anche i Comuni ed, in secondo luogo, l'esito finale, frutto di giudizi ritenuti asseritamente arbitrari e immotivati, espressi dalla Commissione su criteri troppo generici.

Al riguardo, LAZIOcrea, pur comprendendo la delusione di codesta Associazione dinanzi alla mancata finanziabilità, ad oggi, del proprio progetto, non può che contestare integralmente le argomentazioni e le conclusioni riportate nella nota che qui si riscontra, così come i toni di ingiusto ed immotivato sospetto verso l'esercizio dell'azione amministrativa.

E valga il vero!

In merito alla contestata inclusione, tra i destinatari dei contributi, dei Comuni ricadenti nel territorio della Regione Lazio, non può non rilevarsi come l'Avviso predisposto dalla Scrivente sia pienamente coerente e rispettoso delle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale 8/03/2022, n. 99 come integrata dalla D.G.R. 22/03/2022, n. 131.



In particolare, nella menzionata Deliberazione si disponeva testualmente che i contributi sarebbero stati concessi *“in favore di iniziative culturali dei Comuni del Lazio e degli Enti Privati - tra le quali fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del Codice Civile, Cooperative sociali e Cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - che svolgono liberamente attività volte alla valorizzazione di iniziative culturali, sociali e turistiche nel territorio della Regione Lazio”*.

Avverso tale disposizione non è mai stata avanzata alcuna censura o critica, che, in ogni caso, sarebbe risultata manifestamente infondata nel merito, ove si consideri che la procedura contributiva ha la dichiarata finalità di mitigare gli effetti delle *“rilevanti ripercussioni sull'attività economica regionale, in particolare su settori identificati normativamente come “non essenziali” e connessi alla filiera del sistema di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, colpiti soprattutto dal venir meno dei flussi di visitatori dall'estero, nonché determinare significative ricadute critiche sul tessuto sociale regionale”*, la cui tutela è riservata, concretamente ed in via prioritaria, ai Comuni ed anche alle parti sociali.

Sul punto, quindi, si ritiene che l'attività amministrativa posta in essere dalla scrivente così come dalla Regione Lazio sia scevra da qualunque vizio o criticità di sorta.

Parimenti deve dirsi per ciò che attiene alle contestazioni – infondate, ingiuste ed al limite della diffamazione – espresse in merito all'attività valutativa e motivazionale dei progetti da parte della Commissione all'uopo nominata.

Al riguardo, è principio notorio che l'attività di attribuzione dei punteggi rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione, quale organo competente, in grado di pervenire a valutazioni caratterizzate da un elevato grado di opinabilità, per cui, fatto salvo il limite della abnormità del giudizio espresso – non ravvisabile nella fattispecie – quest'ultimo, ancorché non condiviso dall'interessato, deve ritenersi insindacabile.

Più in particolare, si ritiene del tutto infondato ed insussistente il paventato vizio di difetto di motivazione, ove si consideri che l'Avviso pubblico riportava in modo chiaro e puntuale i criteri e i sub-criteri in base ai quali la Commissione avrebbe valutato i singoli progetti.

Ed è proprio nel rigoroso rispetto dei criteri e requisiti predeterminati nel richiamato Avviso oltre che dei principi di proporzionalità, adeguatezza e *par condicio*, che la Commissione ha esaminato e valutato tutti i 1.965 progetti ricevuti, assegnando esclusivamente un punteggio numerico, così come del resto pacificamente ammesso dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia di appalti pubblici e, quindi, applicabile anche per procedure concorsuali quali quella in discussione.

Al riguardo, è notorio infatti l'orientamento secondo cui, in presenza di criteri di valutazione chiari, analitici ed articolati, tali da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, il punteggio numerico *“esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura[ndo] la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato”* (Corte Cost., sentenza dell'8 giugno 2011, n. 175).

Pertanto, come ha precisato anche la Corte costituzionale, la graduazione del dato numerico conduce ad un giudizio di sufficienza o di insufficienza da cui è possibile dedurre l'apprezzamento - più o meno elevato - che la Commissione esaminatrice ha attribuito ai progetti ricevuti e tanto basta per legittimare l'attività della pubblica amministrazione.

Tanto sopra esposto, la scrivente, certa della bontà e legittimità dell'attività compiuta, terrà comunque in debita considerazione le lamentele espresse nella nota che qui si riscontra, che, per quanto infondate, costituiscono comunque uno stimolo per migliorare ulteriormente le future procedure amministrative finalizzate all'erogazione dei contributi pubblici.





Ciò chiarito, nel rispetto del principio di trasparenza, ritenuto dalla scrivente prioritario ed imprescindibile anche dinanzi all'evidente carenza di interesse di codesta Associazione, si forniscono, in uno alla presente, i “*curricula*” dei componenti della Commissione di valutazione dei progetti ricevuti, dai quali si potrà avere contezza, *ictu oculi*, della loro innegabile competenza, esperienza ed assoluta terzietà.

Tanto si doveva.

Distinti saluti.

Luigi Pomponio

